

COMUNE DI MONTAGANO

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI MONTAGANO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL' AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;

E) LA PROMOZIONE SPORTIVA DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT, A PARTIRE DAGLI IMPIANTI E DALLA TUTELA SANITARIA;

F) LO "SPORT PER TUTTI", INTESO, SECONDO LA DEFINIZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, COME PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN TUTTE LE FORME ED ESPRESSIONI, CHE VANNO DALL' ATTIVITA' FISICA RICREATIVA ALLA PIU' ALTA COMPETIZIONE;

G) LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT.

05. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L' ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L' ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 5, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE MOLISE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.
03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO ISPIRATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.
04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE DELEGA PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO.
02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 26,52 CONFINANTE CON I COMUNI DI MATRICE, PETRELLA TIFERNINA, RIPALIMOSANI E LIMOSANO.
03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.
04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.
05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI MONTAGANO (CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 19.04.1974).
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.R. IN DATA 19.04.1974 .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELL'ADUNANZA, FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I

LAVORI, SECONDO LE NORME DI REGOLAMENTO OVE SIA PREVISTO, TRA L'ALTRO:

- A) L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE;
- B) LA CONSEGNA AI CONSIGLIERI DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE ALMENO 07 GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA SALVO I CASI DI URGENZA, REGOLATI DAL 04 E 05 COMMA DELL' ARTT. 125 DEL T.U. 04.02.1915 N. 148 ;
- C) LA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ALL'ALBO PRETORIO;
- D) IL DEPOSITO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI CIASCUNA SEDUTA, CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER ESSERE ESAMINATE, DELLE PROPOSTE COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE. NEI CASI D'URGENZA IL DEPOSITO DEVE AVVENIRE COMUNQUE PRIMA DELLE 24 ORE ANTECEDENTI A QUELLA DELL'ADUNANZA;
- E) LE PROPOSTE ATTINENTI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEVONO ESSERE COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE;
- F) IL DIVIETO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I SEGUENTI ATTI:
 - LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI;
 - LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;
 - LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
 - LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
 - L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
 - I REGOLAMENTI;
 - I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI;
 - IL PIANO DI FABBRICAZIONE E SUE VARIAZIONI;
 - I PROGRAMMI;
 - IL CONTO CONSUNTIVO;
 - LA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
 - L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
 - LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
- G) L'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO A:
 - LA GIUNTA;
 - QUALSIASI CONSIGLIERE;
- H) L'OBBLIGO DEI CONSIGLIERI ELETTI DI COSTITUIRSI IN GRUPPI E DI DESIGNARE PER ISCRITTO AL SINDACO IL NOMINATIVO DEL CAPOGRUPPO ENTRO DIECI GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO. COLORO CHE NON INTENDONO ADERIRE AD ALCUNO DEI GRUPPI COSTITUITI SONO CONSIDERATI, AGLI EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' CONFERITE DALL' ARTT. 45 , 03 COMMA E SEGUENTI DELLA LEGGE 142/90 , COME APPARTENENTI AD UN GRUPPO MISTO IL CUI PRESIDENTE, IN MANCANZA DI DESIGNAZIONE, E' INDIVIDUATO NEL CONSIGLIERE MAGGIORE DI ETA';
- I) LA VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI DEVE RIGUARDARE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE NONCHE' L'ESITO NUMERICO DELLE VOTAZIONI. IL SEGRETARIO PROVVEDE ALLA CORRETTA STESURA DELLE VERBALIZZAZIONI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO O A CHI ABBA PRESIEDUTO IN SUA VECE. I VERBALI SI INTENDONO APPROVATI DAL CONSIGLIO SE, ULTIMATO IL

PERIODO DI SETTE GIORNI NEI QUALI ESSI SONO VISIONABILI DA CIASCUN CONSIGLIERE FORMALMENTE AVVERTITO, NON SIANO STATE FATTE OSSERVAZIONI SCRITTE NEI SUCCESSIVI CINQUE GIORNI. NEL CASO DI PRODUZIONI DI OSSERVAZIONI SCRITTE ESSE SOLTANTO SONO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA;

L) IL COLLEGAMENTO DEL VERIFICARSI DELLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI DI CUI AL 01 COMMA DELL' ARTT. 289 DEL T.U. 04 FEBBRAIO 1915 N.

148 , ALLA INGIUSTIFICATA ASSENZA A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE;

M) LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL SEGRETARIO, INTESA QUALE CAPACITA' DI INTERVENTO SU TUTTI GLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' DELL' ATTIVITA' DEL CONSENSO;

N) LE NORME PER GARANTIRE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE, PREVISTO DALL' ARTT. 31 , 05 COMMA DELLA

LEGGE 142/90 IN CONCILIAZIONE CON LA ESIGENZA DI SPEDITEZZA ED EFFICIENZA DELL' ATTIVITA' GESTIONALE;

O) SINO AL GIORNO IN CUI DIVIENE ESECUTIVA LA DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, CHE DISCIPLINERA' COMPIUTAMENTE LA MATERIA, HANNO VIGORE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO.

02. LA CONVOCAZIONE, LA FORMULAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI, CON FUNZIONI CONSULTIVE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA', ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 16

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. NEI CASI DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA TELEFONICAMENTE E LA GIUNTA E' DA RITENERE REGOLARMENTE CONVOCATA QUANDO

SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI UN NUMERO DI COMPONENTI SUPERIORI ALLA META' DI QUELLI ASSEGNATI, COMPRESO IL SINDACO.

05. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTANTI; IN CASO DI PARITA', PREVALE QUELLO DEL SINDACO O CHI LEGITTIMAMENTE PRESIEDE IN SUA VECE.

ART. 18

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O A DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI,
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE;
- G) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- H) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

L) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

M) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 19

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA CON LE MODALITA', LE CONDIZIONI E GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. NEL CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL SINDACO O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE DALL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI DISCUTERE, CON PRIORITA' SU QUALSIASI ARGOMENTO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DAL 04 COMMA DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142 .

ART. 20

ORGANIZZAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA.

ART. 21

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITE LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI

DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;
T) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE SIA ESSO ATTORE O CONVENUTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- E) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 25

VICESINDACO 01 . IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO

DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

LE ADUNANZE

ART. 26

CONTRASTO D'INTERESSI

01. NEL NUMERO FISSATO PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO O CONSULTIVI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI I MEMBRI PRESENTI QUANDO SI DELIBERI SU QUESTIONI NELLE QUALI ESSI O I LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O IL CONIUGE ABBIANO INTERESSE PROPRIO E PERTANTO NASCA L'OBBLIGO DI ASTENERSI E DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO.

02. L' ALLONTANAMENTO SE NON SPONTANEO, E' DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSESSO E LA QUESTIONE NON PUO' ESSERE TRATTATA SINO A CHE L'INTERESSATO NON SIA USCITO DALL' AULA.

03. I MEMBRI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA, MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI.

ART. 27

DELLA DISERZIONE

01. QUANDO LA SEDUTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DI GOVERNO O CONSULTIVI, TRASCORSI SESSANTA MINUTI DALL'ORA FISSATA, NON PUO' AVERE LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA, IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE O, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO DELL'ORGANO, DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

ART. 28

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

01. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SOLTANTO QUELLA CHE SUCCEDE, AL MASSIMO ENTRO GLI OTTO GIORNI SUCCESSIVI, ALLA SEDUTA DESERTA O A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA.

03. GLI ARGOMENTI NON DELIBERATI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL 01 COMMA DIVENGONO OGGETTO, TUTTI, DELLE SUCCESSIVE SEDUTE IN PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 29

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DI ORGANO COLLEGIALE E' INVESTITO DEL POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, LA REGOLARITA' E LA LIBERTA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DECISIONI.
02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA FACENDOLO RISULTARE A VERBALE.
03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE E DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ESPULSIONE DALL'UDITORIO DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE O IMPEDIMENTO DEI LAVORI.

ART. 30

DELLE VOTAZIONI

01. I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VOTANO PER ALZATA DI MANO. LE ASTENSIONI SONO CHIAMATE E DICHIARATE ALL'INIZIO DELLE VOTAZIONI.
02. VOTANO PER APPELLO NOMINALE QUANDO SIA RICHIESTO DALLA LEGGE O DECISO DAL COLLEGIO A MAGGIORANZA DEI VOTANTI SU RICHIESTA DI UN SUO MEMBRO.
03. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESI VALIDAMENTE.

ART. 31

PARERI OBBLIGATORI

01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVE RIPRODURRE INTEGRALMENTE NEL TESTO I PARERI PRESCRITTI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 .
02. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGIALE, SE RITIENE DI DELIBERARE IN MODO DIFFORME, MOTIVA NELL'ATTO.
03. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON A QUELLO DEL SEGRETARIO, GLI ATTI RELATIVI A:
 - LA CONVALIDA DEGLI ELETTI;
 - L'ELEZIONE DELLA GIUNTA;
 - LE DIMISSIONI O REVOCA DELL'ASSESSORE E CONTEMPORANEA SUA SOSTITUZIONE;
 - LA NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
 - LA NOMINA E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI ED AZIENDE;
 - LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
 - GLI ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, SEMPRE CHE NON COMPORTINO, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA, ASSUNZIONI DI IMPEGNI ED ONERI, ANCHE INDIRETTAMENTE.

ART. 32

SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI

01. SONO TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA I RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLE CUI COMPETENZE E' COMPRESA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA.

02. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL QUALE DERIVA DA VALUTAZIONI:

- DI CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PROSPETTATA, CALCOLATA NELLA SUA INTERESSA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DI "PRE-IMPEGNO" NEI REGISTRI CONTABILI;
- DELLA PREESISTENZA D'IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA;
- DI CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI;
- DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI CONTABILITA'.

ART. 33

RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DELL'OBBLIGO DI FORNIRE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' IL SOGGETTO CHE, DOTATO DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O EQUIPOLLENTE HA, ANCHE DI FATTO, LA RESPONSABILITA' E DIREZIONE DI UN SERVIZIO AVENTE IMPUTAZIONE DI COMPETENZE, ANCHE ETEROGENEE, SE PRIVO DI ARTICOLAZIONI INTERNE.

02. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE IL SOGGETTO CHE NORMALMENTE LO SOSTITUISCE.

ART. 34

CONFLITTO D'INTERESSE NEI PARERI

01. IN OSSERVANZA ALL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 , N.

383 , ARTICOLO LA CUI VIGENZA E' STATA CONFERMATA DALL' ARTT. 64 , LETTERA C , DELLA LEGGE 142/90 , IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE, ANCHE MEDIANTE L'ESPRESSIONE DEL PARERE, ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' PROPRIE VERSO IL COMUNE, LE SUE ISTITUZIONI E LE SUE AZIENDE, O QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DEL CONIUGE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. NON SI REALIZZA CONFLITTO DI INTERESSI QUANDO SI TRATTA DI DELIBERAZIONE MERAMENTE ESECUTIVA O QUANDO SI PROCEDE AD APPLICAZIONE DI NORME CHE NON CONSENTONO ALCUN POTERE DISCREZIONALE NEMMENO DI NATURA TECNICA.

03. NEI CASI DI CUI AL PRIMO COMMA, IL PARERE E' DATO DA COLUI CHE NORMALMENTE SOSTITUISCE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

04. NEL CASO IN CUI QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE NON SIA REALIZZABILE, SI APPLICA LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 ED IL SEGRETARIO PROVVEDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE DANDO ESPRESSAMENTE ATTO DELLA SITUAZIONE

CREATASI.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 35

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA'.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDURALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 36

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 39

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA

DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 40

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 41

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 42

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA

ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 43

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZIO IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 44

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 45

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 46

L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA APPOSITA ISTITUZIONE.
02. L'ISTITUZIONE E' UN ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA.
05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UN FUNZIONARIO NON DIPENDENTE.
06. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELL'ISTITUZIONE S'APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL COMUNE.
07. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DALL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.
08. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE ESTRATTO A SORTE TRA I DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE. TALE ESTRAZIONE AVVERRA' OGNI TRIENNIO.
09. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DI SETTE MEMBRI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI VOTI, NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA, E DURA IN CARICA TRE ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.
10. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03
- .
11. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
12. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
13. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.
14. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA

REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSE PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

15. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

16. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE SONO UGUALI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUELLI DEL PRESIDENTE UGUALI A QUELLI DEL SINDACO.

ART. 47

IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI', L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SALVO QUANDO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA;

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI RENDESSE ALTRESI' NECESSARIO;

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B;

D) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 48

LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO RISPETTERA' NELL'ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO INTUITU PERSONAE SU UNA ROSA DI TRE MEMBRI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

ART. 49

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, L'ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA O TRA ENTI LOCALI DIVERSI;

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

D) L'UNIONE DI COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 50

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I

MODI E I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

ART. 51

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 52

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 53

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 54

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE

ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 55

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 56

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

CONTROLLO E REVISIONI

ART. 57

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. HA DIRITTO A PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E, SE INVITATO, A QUELLE DELLA GIUNTA.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

- A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;
- B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
- C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA UN COMPENSO CHE VERRA' FISSATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 58

IL CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE

01. L'ENTE SI DOTA DI UNA CONTABILITA' ATTINENTE AI COSTI SOSTENUTI E AI RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGETTO O PROGRAMMA.

02. TALE CONTABILITA' PARALLELA CONDUCE AD UN CONTO ECONOMICO A COSTI, RICAVI E RIMANENZE PER L'ESAME REALE DEL COSTO DEI SERVIZI E PER UN EFFICACE E PENETRANTE CONTROLLO DI GESTIONE SU BASE ECONOMICA.

03. IL REGOLAMENTO PER LA CONTABILITA' PARALLELA DOVRA' PREVEDERE I CRITERI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI PROGETTI O PROGRAMMI, I TIPI DEI DOCUMENTI ESPOSITIVO-PROBATORI E LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 59

ORGANIZZAZIONE SOVRACCOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 60

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 61

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA

LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 62

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDE GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 63

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 62 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 64

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 65

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI VERIFICA, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 66

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O

DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 67

ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI, ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.

03. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO L'OGGETTO DELLA RICHIESTA CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.

04. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA D'INAMMISSIBILITA'.

05. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI ANNESSE, ESAMINATE E DECISE E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO ENTRO 30 GIORNI.

06. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

07. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

08. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA ED IN CONSIGLIO COMUNALE.

09. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 68

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 72 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 69

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA AI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 70

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI SUSSIDI, SOVVENZIONI O DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONI D'USO DI LOCALI E TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA GIUNTA MUNICIPALE, VALUTATI I REQUISITI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, DISPONE CON PROPRIA DELIBERA.

ART. 71

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 72

REFERENDUM

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.
02. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO IN SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.
03. LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:
 - A) NORME STATUTARIE;
 - B) TRIBUTI COMUNALI;
 - C) TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI;
 - D) LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI L'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE;
 - E) LE MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO CON ESITO NEGATIVO.
04. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/3 DEL CORPO ELETTORALE PREVISTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
05. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
06. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO CHE ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DAL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI.
07. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.
08. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI.
09. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, UNA VOLTA L'ANNO, IN UNO O PIU' GIORNI CONSECUTIVI DELLA STAGIONE PRIMAVERILE O AUTUNNALE NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
10. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.
11. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
12. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.
13. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE DERIVANTI DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE FISSE.

ART. 73

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL

SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

ART. 74

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 75

DIRITTO D'INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

PARTE 03

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO 01

FINANZA COMUNALE

ART. 76

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. LA COLLETTIVITA' COMUNALE AUSPICA CHE IL LEGISLATORE NAZIONALE, IN ATTUAZIONE ALLA RISERVA ED AI PRINCIPI POSTI DALL' ARTT. 54 DELLA LEGGE 142/90 , OPERI SOLLECITAMENTE PER COSTRUIRE L'AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE MEDIANTE:

- LA DOTAZIONE DI RISORSE CERTE IN ORDINE AI TRASFERIMENTI STATALI;

- IL RICONOSCIMENTO DI UNA ADEGUATA E DURATURA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA;
- IL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE;
- IL RISPETTO DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE DEL VINCOLO FINANZIARIO DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL' ARTT. 54 GIA' RICHIAMATO;
- IL RISPETTO DA PARTE DEL LEGISLATORE NAZIONALE DEL VINCOLO FINANZIARIO DI CUI AL 03 COMMA DELL' ARTT. 10 DELLA LEGGE 142/1990 .

ART. 77

GESTIONE DEI BENI COMUNALI

01. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI DEVE ESSERE INFORMATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE SULLA BASE DI REALISTICHE VALUTAZIONI ECONOMICHE FRA ONERI ED UTILITA' PUBBLICA DEL SINGOLO BENE.
02. PERTANTO SI ASSUMONO, QUALI CRITERI DI GESTIONE, QUELLI DI SEGUITO INDICATI:
 - L'ESECUZIONE DELLA REGOLARE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E' COMPITO NON ELUDIBILE DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE NELL' AMBITO DEGLI SPECIFICI STANZIAMENTI DI BILANCIO;
 - E' VIETATO IMPUTARE NEGLI STANZIAMENTI PREDETTI SPESE DIVERSE NONCHE' AFFINI;
 - I BENI IL CUI STATO ATTUALE DI MANUTENZIONE SIA TALE DA RICHIEDERE ATTIVITA' STRAORDINARIA TROPPO ONEROSA RISPETTO ALL'USO ED ALL'ENTITA' RICAVABILE, SONO DA ALIENARE. IL RICAVATO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DOPO AVER SODDISFATTO EVENTUALI ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO.

TITOLO 02

CONTABILITA' COMUNALE

CAPO 01

IMPIANTO FONDAMENTALE

ART. 78

ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE

01. L'ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE DERIVA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

ART. 79

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. CRITERI ED INDIRIZZI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUTARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA ED I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' GENERALE, ED IN PARTICOLARE:
 - I - LA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI INTERNI;
 - II - I TERMINI DA RISPETTARE NELLE SINGOLE FASI DI ISTRUTTORIA, PREPARAZIONE, PARTECIPAZIONE, PROPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI PRESCRITTI DOCUMENTI DI CORREDO IN MODO DA

CONSENTIRNE L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE

DI LEGGE. NELL'AMBITO DEI SOGGETTI COINVOLTI E' DA INDICARE IL REVISORE CON FUNZIONI ADEGUATE;

- III - LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA CON COSTANTE RIFERIMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO ED ALLE SUE VARIAZIONI;

- IV - LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE QUALE DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA' DI UNA PARTE DEGLI STANZIAMENTI NEL BILANCIO PREVENTIVO ED ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PARERE CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE COMPORTI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA ASSUNZIONE DI ONERI FINANZIARI A CARICO DELL'ENTE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI RELATIVAMENTE AGLI ONERI INDICATI NEI PIANI FINANZIARI CONCERNENTI LE SPESE DI INVESTIMENTO;

- V - LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI EFFETTI DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 05 COMMA DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

A) LA DEFINIZIONE DI TALE ATTESTAZIONE COME ELEMENTO ESSENZIALE DI VALIDITA' DI QUALSIASI ATTO DECISIONALE CHE AUTORIZZI

L'ASSUNZIONE PER L'ENTE DI OBBLIGAZIONI PASSIVE COLLEGATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ONERI FINANZIARI EVENTUALI;

B) LA TRASFORMAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO PREVIA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO;

C) LA VERIFICA CHE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE IL RITMO DEGLI ACCERTAMENTI SI MANTENGA ADEGUATO ALLE PREVISIONI DELLE ENTRATE, SECONDO LA LORO NATURA;

D) L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIMITARE, NEL FRATTEMPO, E SINO ALL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI, IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI COPERTURA IN MODO CHE IL TOTALE ANNUO DELLA SPESA IMPEGNATA CONTABILMENTE, COMPRESIVA ANCHE DEGLI ONERI DI CARATTERE CONTINUATIVO E RICORRENTE, VALUTABILI NELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICADENTE NELL'INTERO ESERCIZIO, NON GIUNGA AD ECCEDERE

QUELLA COMPLESSIVA CORRENTE PREVISTA IN BILANCIO DIMINUITA DEL VALORE DELLA QUOTA PARTE DI ENTRATE STIMATE NON REALIZZABILI;

E) L'OBBLIGO DI PROVVEDERE IN OGNI CASO ALLA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI

ANNO, ASSUMENDO, SE DEL CASO, I PROVVEDIMENTI NECESSARI A RIPRISTINARE IL PAREGGIO SECONDO LE PRESCRIZIONI DATE NELL' ARTT. 01 BIS

DEL DECRETO LEGGE 01 LUGLIO 1986 , N. 311 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 09 AGOSTO 1986 , N. 488 .

- VI - LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO IN CORRISPONDENZA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI;

- VII - I TEMPI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;

- VIII - SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONTABILI DI ESAZIONE E DI PAGAMENTO PREVEDENDO SOLTANTO PER I MANDATI FIRMA DOPPIA: DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

- IX - LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ISTITUTO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA;

- X - L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRE CIRCA LE PRIORITA' DI PAGAMENTO NEL CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA';
 - XI - LE NORME A DISCIPLINA DEL SERVIZIO ECONOMATO CON INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE E TASSATIVE FINALITA' E DEL MASSIMO CONSENTITO DI GIACENZA IN RELAZIONE ALLA CAUZIONE PRESTATATA;
 - XII - LE NORME PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI ANNUALI DELL'ECONOMO E DI QUANTI ALTRI ABBIANO MANEGGIO DI DENARO DELL'ENTE O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI IVI COMPRESI I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI;
 - XIII - LE NORME PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DEL REVISORE CON IL SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI AL FINE DI ESALTARE IL RUOLO DI CIASCUNO NELLA NECESSARIA DISTINZIONE;
 - XIV - LE NORME PER LA REVOCA DEL REVISORE PER INADEMPIENZA;
 - XV - LE NORME PER DISCIPLINARE LE FORME ED I MODI NEI QUALI SI ESPRIME LA FUNZIONE COLLABORATIVA DEL REVISORE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - XVI - IL TERMINE FINALE DEL PERIODO TRIENNALE DI DURATA DEI REVISORI DEI CONTI, CHE IN VIA ORDINARIA COINCIDE CON IL TERMINE ULTIMO DEL TRIENNIO, RESTANDO OBBLIGATO IL REVISORE ALLA RELAZIONE FINALE ENTRO TERMINI PREVISTI PER LA SUA PRODUZIONE;
 - XVII - IL TERMINE PER IL RINNOVO DEI REVISORI CHE DEVE AVERE LUOGO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE ANTECEDENTE AL TRIENNIO SOLARE DI DURATA;
 - XVIII - LE NORME CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI REFERTO DEL REVISORE DEI CONTI IN CASO RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.
02. NEL CASO IN CUI IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NON SIA IN VIGORE ALLA SCADENZA DEL 90 GIORNO DA QUELLO DI ADOZIONE DEL PRESENTE STATUTO LE NORME CONTENUTE NEL IV - V - VIII CAPOVERSO DEL PRESENTE ARTICOLO ENTRANO IMMEDIATAMENTE IN VIGORE.

CAPO 02

LA RISCOSSIONE DEI FONDI

ART. 80

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA IL SERVIZIO TESORERIA INTESO ALLA:

- RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI VERSATE DAI DEBITORI E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE CON APPOSITI MANDATI NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DEL BILANCIO E DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA;
- VERSAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI COPERTI DA DELEGAZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03

02. AL RAPPORTO DI TESORERIA SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DAL 166 AL 174 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 12 FEBBRAIO 1911 , N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI COMPRESSE QUELLE APPORTATE DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 1988 , N. 43 CHE HA ISTITUITO IL SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE NONCHE' QUELLE DELLA

SPECIFICA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO.

- GLI AGENTI CONTABILI -

ART. 81

I CONTI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ED IL TESORIERE

01. PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE:

- DECIDE SUL CONTO, PRESENTATO AI SENSI DELL' ARTT. 39 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1988 , N. 43 DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCERNENTI I TRIBUTI, LE TASSE E LE ALTRE ENTRATE COMUNALI GESTITE AI SENSI DEL PREDETTO DECRETO;

- APPROVA IL CONTO DEL TESORIERE CHE DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O ALLA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE, SE AVVIENE PRIMA.

02. I PREDETTI CONTI CON LA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AVERE ESEGUITO IL RISCONTRO DELLE PARTITE, E LA DELIBERA DI APPROVAZIONE CONTENENTE LE EVENTUALI OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI NON DISCARICO, VENGONO TRASMESSE ALLA CORTE DEI CONTI NEL MESE SUCCESSIVO, AI SENSI DELL' ARTT. 74 DEL R.D. 18 NOVEMBRE 1923 , N. 2440 , CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.

ART. 82

I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

01. PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO ALL' ARTT. 58 , 02 COMMA, DELLA LEGGE 142/90 , L'ECONOMO ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE

ABBIANO MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO, I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI COMUNALI E COMUNQUE TUTTI COLORO CHE SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO DI FATTO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI AI PREDETTI, DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE ENTRO 03 MESI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO O DALLA CESSAZIONE DEL LORO INCARICO, SE AVVIENE PRIMA.

02. I CONTI PREDETTI SONO ESAMINATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E SONO RIMESSI ALLA CORTE DEI CONTI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

CAPO 03

ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 83

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

01. I RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI, ANCHE SE DERIVANTI DA CONCESSIONE, SONO DISCIPLINATI DA CONTRATTI SCRITTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PREVIA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

02. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETERMINA, FRA L'ALTRO:

- I - LE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI PER I QUALI E' CONSENTITO PROCEDERE CON

CONTRATTO SCRITTO NON IN FORMA PUBBLICA;

- II - IL LIMITE DI VALORE ENTRO IL QUALE IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUO' ESSERE CONCLUSO MEDIANTE CORRISPONDENZA;

- III - LA PRESCRIZIONE CHE LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI AVENTI UNA CONSISTENTE IDENTITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEBBO ESSERE SEMPRE PRECEDUTE DA ASTA PUBBLICA;

- IV - LA INDICAZIONE DEI CASI NEI QUALI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICERCA DEL CONTRAENTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA COMUNQUE DA RICHIESTA DI UN CERTO NUMERO DI OFFERTE;

- V - LA PRECISAZIONE CHE NEL CASO DI ESPERIMENTI DI GARA, L'AGGIUDICAZIONE NON COSTITUISCE CONTRATTO;

- VI - LA COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE AD ASSUMERE LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PREVISTA DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE PER GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE O DI COSTRUZIONE E GESTIONE CHE SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONE O SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA;

- VII - LA COMPETENZA DELLA GIUNTA DI APPROVARE L'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE AGLI ESPERIMENTI DI LICITAZIONE PRIVATA;

- VIII - L'ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA PRESIDENZA DI GARA NONCHE' LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO;

- IX - L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA CHE DEVE ESSERE COMPOSTA DAL SEGRETARIO, DA UN DIPENDENTE COMUNALE E DA UN TECNICO;

- X - L'ASSEGNAZIONE AL SINDACO O IN SUA VECE A CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, DELLA STIPULA DEI CONTRATTI IN CONFORMITA' ED ESECUZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DIVENUTI ESECUTIVI, CONTENENTI LE INDICAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/1990 ;

- XI - L'ATTRIBUZIONE DEL ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 87 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON R.D. 03 MARZO 1934 , N. 383 , AL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, ASSENZA O INABILITA', AL VICESEGRETARIO VICARIO;

- XII - L'ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI MUTUO, DI ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GARANZIA;

- XIII - LA PRECISAZIONE CHE LA GESTIONE DEL CONTRATTO COMPORTA LA VIGILANZA SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E L'OBBLIGO DI ATTIVARE IMMEDIATAMENTE LE CLAUSOLE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CONTRATTO STESSO QUALORA SE NE REALIZZINO I PRESUPPOSTI;

- XIV - LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA;

- XV - LE NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA;

- XVI - L'OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE NORME ANTIMAFIA;

- XVII - IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI;

- XVIII - IL DIVIETO DI PREVEDERE NEI CONTRATTI LA TACITA RINNOVAZIONE DOVENDO OGNI CONVENZIONE AVERE TERMINE CERTO ED

INCONDIZIONATO DI SCADENZA.

ART. 84

NORMA TRANSITORIA

01. NEL CASO IN CUI IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NON SIA IN VIGORE ALLA SCADENZA DEL 90 GIORNO DA QUELLO DI ADOZIONE DI QUESTO STATUTO, LE ATTRIBUZIONI DI CUI AI N. DAL VI AL XII E DAL XVI AL XVIII DEL PRECEDENTE ARTICOLO DIVENGONO DIRETTAMENTE OPERATIVE.

PARTE 04

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 85

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO APPROVATO E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 86

LE NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

02. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE.

ART. 87

L'ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.